

COMUNE DI SORGONO

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL'ALBO DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26 luglio 2016)

Articolo 1 – Oggetto e definizione

Il presente regolamento disciplina, sulla base del principio di sussidiarietà regolato dall'art. 118 della Costituzione, delle leggi che promuovono la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e dell'art. 35 dello Statuto Comunale, i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle Libere Forme Associative, al fine di promuovere e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di agevolare, per il loro tramite, la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e favorirne la crescita civile e culturale.

Ai fini dell'iscrizione all'Albo è considerata "Libera Forma Associativa" ogni organismo liberamente costituito che non ha finalità di lucro e che persegue fini di utilità sociale.

Articolo 2 – Finalità dell'Albo delle Libere Forme Associative

L'Albo delle Libere Forme Associative ha la funzione di censire tutti gli organismi associativi, aventi sede ed operanti nel territorio comunale, che vogliono collaborare con il Comune per promuovere, anche con contributi economici ed alle condizioni previste dalle norme vigenti, interventi di solidarietà e attività con finalità di pubblico interesse, nel rispetto della libera iniziativa delle Associazioni interessate e senza vincoli preordinati.

L'iscrizione all'Albo è il presupposto per la costituzione di rapporti improntati a criteri di trasparenza, imparzialità e partecipazione, tra le Libere Forme Associative (in seguito denominate solo Associazioni) e l'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Possono chiedere l'iscrizione all'Albo tutte le Associazioni, il cui Atto Costitutivo e Statuto siano conformi con quanto disposto dal Codice Civile e dalle normative vigenti.

Ciascuna Associazione interessata deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) essere costituita giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, ossia mediante atto pubblico oppure scrittura privata autenticata o registrata;
- b) essere senza scopo di lucro;
- c) perseguire finalità sociali e di pubblico interesse;
- d) avere sede legale nel territorio del Comune e svolgere attività nell'ambito del territorio comunale;
- e) comprovare di aver esercitato la propria attività nel territorio del Comune a favore della comunità locale da non meno di dodici mesi;
- f) avere un ordinamento interno a base democratica con organismi rappresentativi regolarmente costituiti e rinnovabili;
- g) divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- h) obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica

utilità;

- i) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Possono essere iscritte all'Albo anche le Associazioni a carattere provinciale, regionale o nazionale, che svolgono attività in ambito comunale tramite una loro sezione locale decentrata, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

Possono iscriversi all'Albo anche le fondazioni ONLUS che svolgano la propria attività in ambito almeno regionale con ricadute anche sul territorio del Comune di Sorgono. Tale assetto, almeno regionale, deve risultare dal relativo Statuto. I requisiti di iscrizione all'Albo per le fondazioni ONLUS sono quelli previsti nei sopra indicati punti a), b), c). Le fondazioni ONLUS devono presentare istanza d'iscrizione, come specificato nel successivo art. 4, con esenzione dalla comunicazione relativa al numero dei soci.

Non possono essere iscritti all'Albo:

- a) i partiti politici; i movimenti e le organizzazioni di tipo politico;
- b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- c) le associazioni che hanno come finalità la tutela economica degli associati.

L'Albo è suddiviso nelle seguenti sei Sezioni in relazione alle caratteristiche e alle finalità della specifica Associazione:

- 1) CIVILE: attività legate all'impegno civile e alla tutela e promozione dei diritti umani; promozione e sviluppo economico del territorio; protezione civile.
- 2) SOCIALE: attività sociali e socioassistenziali; attività per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità; inclusione sociale.
- 3) CULTURALE: promozione di attività culturali; tutela e valorizzazione dei beni archeologici, storici, artistici, e delle tradizioni popolari; attività legate all'istruzione e all'educazione.
- 4) TURISTICA: promozione e sviluppo turistico del territorio.
- 5) SPORTIVA E RICREATIVA: promozione dello sport; attività sportive, attività ricreative.
- 6) TUTELA AMBIENTALE: tutela e valorizzazione dell'ambiente, tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali.

Le Associazioni interessate possono essere registrate a richiesta in una o più Sezioni, di cui una individuata dalle stesse come prevalente.

Articolo 4 – Modalità per l'iscrizione all'Albo

La richiesta di iscrizione all'Albo è presentata al competente servizio comunale, compilando l'apposito modulo, a firma del legale rappresentante dell'Associazione. La domanda dovrà attestare la sussistenza dei requisiti ed indicare chiaramente le finalità e le caratteristiche dell'Associazione, il numero degli iscritti, la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative.

Alla domanda, dovrà essere allegato:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, regolarmente registrati a termini di legge, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui sopra, la sede dell'Associazione;
- b) elenco nominativo e incarico di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) una breve presentazione dell'Associazione e delle attività svolte nell'anno precedente;
- d) copia del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e dell'atto di approvazione;
- e) indicazione della Sezione per la quale chiedono l'iscrizione e dell'ambito di attività.

Le Associazioni che sono emanazione di Associazioni a carattere provinciale, regionale, o nazionale dovranno presentare copia dei documenti indicati nei precedenti punti riferendosi all'Associazione cui aderiscono e della quale sono emanazione, e l'attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante.

Vengono iscritte di diritto all'Albo, qualora ne facciano espressa richiesta, le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro generale del volontariato, ai sensi della Legge n. 266 dell'11.08.1991 e della Legge Regionale n. 39 del 13.09.1993, e le organizzazioni di

promozione sociale iscritte al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della Legge n. 383 del 07.12.2000 e dell'art. 12 della Legge Regionale n. 23 del 23.12.2005, nonché le organizzazioni iscritte in ulteriori registri previsti da leggi vigenti nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento e nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 3.

Il Comune si riserva la possibilità, ove necessario, di acquisire la documentazione relativa alle attività delle Associazioni, di cui al precedente comma, presso gli Enti preposti alla tenuta dei registri.

La richiesta di iscrizione all'Albo può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

Articolo 5 – Esame della richiesta d'iscrizione all'Albo

La richiesta di iscrizione all'Albo viene valutata dal competente servizio comunale responsabile della sua tenuta. Il termine per l'esame, l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della medesima.

Per ciascun richiedente saranno riportati i seguenti elementi:

- numero d'ordine attribuito e data di iscrizione;
- denominazione dell'Associazione;
- estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, e della relativa registrazione;
- sezione e ambito di attività;
- eventuale iscrizione a registri regionali appositamente istituiti.

Le Associazioni che abbiano presentato una documentazione che non dimostri il pieno possesso di tutti i requisiti sono invitate, con comunicazione scritta, ad integrare tale documentazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. In pendenza d'invio di tale integrazione il termine di cui al primo comma del presente articolo resta sospeso.

L'iscrizione o il diniego di iscrizione sono adottati con provvedimento motivato da parte del competente servizio comunale incaricato della gestione dell'Albo, e comunicati per iscritto all'Associazione unitamente, in caso di iscrizione, al numero d'ordine attribuito e alla data di registrazione.

Il diniego può essere disposto qualora:

- a) l'attività dell'Associazione sia contraria alla Costituzione, alla Legge o allo Statuto Comunale;
- b) manchino i requisiti richiesti, specificati al precedente art. 3;
- c) la richiesta di iscrizione sia incompleta, nella formulazione e/o negli allegati prodotti, rispetto a quanto previsto nei precedenti artt. 3 e 4, e l'Associazione, a seguito di richiesta di integrazione, non provveda a presentare quanto richiesto o comunque presenti documentazione giudicata non idonea, entro i termini concessi.

Articolo 6 – Revisione periodica dell'Albo

Il Comune provvede ad una revisione annuale dell'Albo, allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione.

A tal fine, ogni anno, tutte le Associazioni devono chiedere al Comune, entro il 28 di febbraio, la conferma dell'iscrizione allegando una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, il numero degli iscritti e una copia del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e dell'atto di approvazione; con la stessa richiesta dovranno essere anche comunicate eventuali variazioni (indirizzo, telefono, composizione degli organi, statuto, ecc.) ai fini dell'aggiornamento dell'Albo.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta il competente servizio comunale incaricato della gestione dell'Albo provvederà ad aggiornare lo stesso.

La conferma dell'iscrizione all'Albo non è soggetta a comunicazione.

Articolo 7 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo avviene con motivato provvedimento da parte del competente servizio comunale incaricato della sua gestione, quando:

- a) non venga presentata al Comune, entro il 28 del mese di febbraio, la richiesta per la conferma dell'iscrizione;
- b) vengano a mancare i requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione di cui al precedente art. 3;
- c) l'Associazione, a seguito di formale richiesta di integrazione, non provveda a presentare la documentazione richiesta entro i termini concessi o comunque la presenti non idonea;
- d) l'Associazione, qualora beneficiaria di contributo da parte dell'Amministrazione Comunale, incorra in una violazione degli obblighi posti a suo carico;
- e) le attività dell'Associazione non corrispondano più ai fini dichiarati.

Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'Associazione per iscritto entro 30 (trenta) giorni dall'adozione.

L'Associazione cancellata può presentare una nuova richiesta di iscrizione solo se siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di cancellazione fermo restando il possesso dei requisiti necessari.

Articolo 8 – Agevolazioni derivanti dall'iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo costituisce condizione essenziale, per le Associazioni, per accedere alla concessione di sovvenzioni, contributi, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, da parte del Comune di Sorgono.

L'iscrizione all'Albo non attribuisce alle Associazioni il diritto di utilizzare o riprodurre lo stemma comunale nei propri strumenti di comunicazione o di informazione.

Articolo 9 – Pubblicità dell'Albo

L'albo delle Libere Forme Associative è pubblicato sul sito internet del Comune e costantemente aggiornato.

Articolo 10 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Articolo 11 – Abrogazione norme precedenti

È abrogata ogni altra disposizione regolamentare precedentemente adottata dal Comune nella materia oggetto del presente regolamento.

Articolo 12 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.